



COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039
www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 3
TITOLO SCHEDA	ATTIVITA' DI ACCONCIATORE – APERTURA E TRASFERIMENTO DI SEDE
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	27/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. -Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, s'intende l'esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.</p> <p>È compreso nell'attività di acconciatore lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.</p> <p>L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia. I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento comunale di igiene e dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore-piercing.</p> <p>L'attività di acconciatore può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore-piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti. Non è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante o su area pubblica.</p>
NORMATIVA	<p>L. 443/85 (legge quadro sull'artigianato); L. 174/2005 art. 2,c 2, 3 e 4 (disciplina dell'attività di acconciatore); L. 40/2007 art. 10 c 2 (decreto Bersani); D.Lgs.59/2010 s.m.i. (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); Regolamento comunale di igiene; Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore-piercing approvato con delibera di C.C. n. 50 DEL 31/05/2006; D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); Delibera Giunta Regionale n. 1566 del 29/10/2012 (approvazione delle nuove disposizioni per la formazione dell'acconciatore); Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione</p>

	<p>antimafia); L. 124/2015; D.Lgs. 222/2016</p>
<p>REQUISITI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale ove si svolge l'attività; ➤ Essere iscritto/annotato all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; ➤ Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale di cui all'art. 3 L. 174/2005 come specificato dalla Delibera di giunta Regionale n. 1566 del 29/10/2012, la qualificazione professionale deve essere posseduta: <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di impresa individuale: dal titolare, se l'impresa è artigiana; dal Direttore tecnico, nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana; b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all'attività; c) in caso di impresa societaria diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico. ➤ I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale di igiene e dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore-piercing. ➤ Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i., da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. <p>Dal 14 settembre 2012, in base al D.Lgs. 147/2012 (artt. 15 e 16), le Camere di Commercio non rilasciano più le qualifiche professionali per acconciatori ed estetisti.</p> <p>I soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista, devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della qualifica di acconciatore è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali di seguito elencati:</p> <p>a) frequenza di un apposito corso di qualificazione della durata di 2 anni seguito da un corso di specializzazione, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatore, da effettuarsi nell'arco di due anni e superamento di un apposito esame teorico-pratico.</p> <p>b) Titolarità di un esercizio di barbiere iscritto all'albo delle imprese artigiane e frequenza di un apposito corso di riqualificazione.</p> <p>c) Esperienza professionale conseguita presso imprese di acconciatura in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore o socio partecipante al lavoro con un periodo lavorativo a tempo pieno di tre anni, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica</p> <p>Il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato.</p> <p>Il corso di formazione teorica di cui sopra può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.</p> <p>Il periodo lavorativo, se esperito presso imprese esercenti attività di Barbiere, dovrà essere seguito da un corso di riqualificazione professionale previsto dall'art. 6 della L.R. 174/05.</p> <p>I corsi devono essere seguiti presso scuole riconosciute dalla Regione/Provincia.</p>

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ad efficacia immediata, corredata dall'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali (e professionali) e del rispetto dei requisiti relativi ai locali ove si svolge l'attività. Da inviare telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it</p> <p>Documentazione necessaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Copia fotostatica del documento di identità del firmatario; 2) Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per i cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico) 3) Procura speciale [per le pratiche presentate online da un soggetto intermediario] ; 4) documentazione attestante i requisiti professionali; 5) nel caso di responsabile tecnico designato dal titolare: Accettazione di designazione di responsabile tecnico per l'attività di acconciatore e sui requisiti professionali; 6) Relazione descrittiva e dettagliata dell'attività svolta, numero degli addetti, procedure per pulizia dei locali ed arredi, disinfezione e sterilizzazione dello strumentario, lavaggio biancheria e smaltimento di rifiuti a rischio infettivo, sottoscritta dal diretto interessato 7) Elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici - in carta libera 8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti igienico-sanitari, sottoscritta dall'interessato o da tecnico abilitato. 9) Planimetria quotata dei locali oggetto della SCIA in scala 1:100, riportante le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali con indicazione degli arredi e delle attrezzature, sottoscritta da tecnico abilitato 10) Dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità / agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22, punto 7 bis, della Legge Regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e s.m.i. 11) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura - Da presentare qualora non sia stata compilata la dichiarazione del possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura. 12) Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 D.P.R. n. 252/1998 relativa al possesso dei requisiti morali.
COSTO	Nessuno
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività.
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della SCIA
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio</p> <p>Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento</p> <p>Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00</p> <p>Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30</p> <p>Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).</p> <p>Tel.: 0522 998513 o 0522 998575</p> <p>e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117</p>

	D.lgs.104/2010 s.m.i.. Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it . - www.comune.casalgrande.re.it/suap/suap.aspx
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail: urp@comune.casalgrande.re.it